

Documento presentato al Consiglio di Amministrazione  
di Sagitta SGR S.p.A. del 21 dicembre 2022

**Organo approvatore:** Consiglio di amministrazione

Versione 1.0	27/07/2022	Prima versione
Versione 2.0	21/12/2022	Seconda versione

# POLITICA SULLA SOSTENIBILITÀ



<b>1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>03</b>
<b>2. OBIETTIVI DELLA POLITICA SULLA SOSTENIBILITÀ</b>	<b>04</b>
<b>3. PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB</b>	<b>06</b>
<b>4. PROFILI ORGANIZZATIVI</b>	<b>07</b>
4.1 Regole generali di governance	07
4.2 Consiglio di Amministrazione	07
4.3 Settore Gestione Fondi: supporto in ambito “ESG”	08
4.4 Risk management	08
<b>5. VALUTAZIONE ESG</b>	<b>09</b>
5.1 Due diligence	09
5.2 Screening negativo minimo	09
<b>5.3 Screening Negativo Rafforzato dei Fondi che investono in Credito</b>	<b>11</b>
5.3.1 Screening Negativo Rafforzato sul sottostante	11
5.3.2 Screening Negativo Rafforzato sul soggetto	11
<b>5.4 Strategia e Monitoraggio ESG</b>	<b>11</b>
5.4.1 Premessa	11
5.4.2 Analisi ESG per i fondi mobiliari	12
5.4.3 Interventi di riqualificazione ESG per i fondi immobiliari	12
<b>6. STRUTTURA DEI CONTROLLI E MONITORAGGIO</b>	<b>13</b>
<b>7. IMPATTI SU ALTRE PROCEDURE</b>	<b>14</b>
7.1 Politiche di remunerazione	14
7.2 Codice etico	14
<b>8. RIESAME</b>	<b>15</b>
<b>9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>16</b>



## 1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**Regolamento SFD**" o "**SFDR**");
2. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ("**Regolamento Tassonomia**");
3. Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche ("**RTS**");
4. Accordo di Parigi 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 ottobre 2016 n. L. 282/4 ("**Accordo di Parigi**");
5. Risoluzione ONU adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 pubblicata il 21 ottobre 2015 recante l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ("**Agenda 2030**");
6. Comunicazione (COM (2018) 97Final dell'8 marzo 2018) della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile ("**Piano d'Azione**");
7. Comunicazione (COM (2019) 640Final dell'11 dicembre 2019) della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante il Green Deal europeo ("**Green Deal**");
8. Orientamenti EBA/GL/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020 ("**Orientamenti EBA**");
9. Regolamento UE n. 1255/2021 del 21 aprile 2021 che modifica in parte il Regolamento AIFMD per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto ("**Regolamento ESG**");
10. Comunicazione Banca d'Italia prot. 0583492/22 del 7 aprile 2022 avente ad oggetto le aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali ("**Aspettative Banca d'Italia**").



## 2. OBIETTIVI

La presente Politica sulla Sostenibilità (si seguito la “Politica”) è redatta da Sagitta SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o la “Società”) ai sensi del Regolamento SFD e descrive, da un lato, le modalità di recepimento delle disposizioni in materia di finanza sostenibile e, dall’altro, le regole che indirizzano l’agire e l’organizzazione propri della Società.

La SGR ha tra i propri obiettivi raggiungere il massimo grado di soddisfazione della propria clientela, attenta al tema della sostenibilità, attribuendo sempre più valore, oltre che al risultato economico, ad aspetti come la qualità, l’indipendenza, l’affidabilità e, più in generale la reputazione della Società in termini di finanza sostenibile e responsabilità sociale.

La presente Politica, dunque, costituisce l’impegno formale della SGR ad applicare i principi propri della finanza sostenibile nelle attività svolte, descrivendo i criteri seguiti per concretizzare tale impegno, nell’ottica di incrementare il rendimento finanziario di lungo periodo anche grazie all’integrazione dei fattori di sostenibilità di tipo ambientale, sociale e di governance (c.d. “fattori ESG”).

### Attraverso la Politica, la SGR intende:



comunicare a tutti gli *stakeholders* – quindi al personale, alle controparti, agli investitori e alle istituzioni – il proprio approccio alla finanza sostenibile;



definire i principi che consentono alla SGR di valutare la presa in considerazione i rischi di sostenibilità, integrandoli nei propri processi decisionali e di consulenza;



esplicitare la propria eventuale adesione ai principi e alle linee guida sulla finanza responsabile riconosciute a livello nazionale e internazionale;



consolidare la fiducia da parte di investitori e mercati;



rafforzare la reputazione della Società.

La SGR fa proprie le definizioni contenute nel Regolamento SFD in materia di finanza sostenibile. In particolare, ai fini della presente Politica si intende per:

- a. **“fattori di sostenibilità”**, le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- b. **“investimento sostenibile”**, l’investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
- c. **“prodotto finanziario”**, un fondo di investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) o un portafoglio gestito nell’ambito del servizio di gestione di portafoglio ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II);
- d. **“rischio di sostenibilità”**, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.



## 2. OBIETTIVI

La Società adotta anche nelle proprie regole interne un approccio teso ad assicurare il rispetto di chiari principi in tema di sostenibilità. Tale approccio è riepilogato nel documento denominato “Politica di impegno” che viene rivisto periodicamente al fine di ottenere un allineamento costante tra i comportamenti della SGR e del suo personale e le best practice di mercato. L’individuazione delle citate regole interne della Società è effettuata in linea con i principi enucleati nella procedura denominata “*Environmental, Social & Governance Policy*”, adottata dalla capogruppo Arrow Global Group Ltd, nella sua ultima versione, allegata alla presente Politica (Allegato n. 1 – Politica di Gruppo). La presente Politica si richiama a tale policy di gruppo, che contiene tendenzialmente principi generali che riguardano l’approccio ESG della SGR; tuttavia, nel caso di previsioni non chiare o comunque in apparente contrasto, prevalgono le disposizioni citate nella presente Politica.

Si sottolinea che Arrow Global Group Ltd è allineata al Global Compact delle Nazioni Unite ed aderisce agli *UN Principles for Responsible Investment* (UN PRI).

Anche Sagitta, sebbene non ancora aderente alle iniziative internazionali, ha intenzione di attivare un processo di allineamento, promuovendo l’adozione in tutte le sue attività, sia ai dieci principi *SDGs* relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione sia facendo propri i sei principi UNPRI e le linee guida per gli investimenti responsabili.

La presente Politica, oltre a porre il delineato quadro generale sull’approccio della Società alle tematiche della finanza sostenibile, trova applicazione specifica in relazione alle attività e servizi di investimento prestati, che si concretizza nel caso di specie nella istituzione e gestione di fondi chiusi riservati di natura mobiliare, immobiliare e di credito.

L’obiettivo del documento è quello di rappresentare il contributo della SGR al cambiamento e alla transizione oggi in corso in materia di sostenibilità.

Le linee guida che muovono la Politica di investimento sono strutturate su tre pilastri fondamentali che coprono l’intero ciclo di vita degli investimenti e degli *asset* gestiti:

- a. l’applicazione di *screening* negativi minimi in fase di pre-investimento;
- b. l’applicazione di *screening* negativi rafforzati in fase di *due diligence*;
- c. l’implementazione di interventi di riqualificazione ESG sugli *asset* in portafoglio, ove possibili rispetto alla tipologia di fondo e *asset* tangibile investito.

Si sottolinea infine che le attività di implementazione della Politica, in particolar modo quelle di attuazione delle lettere b. e c. sopra citate, a valere sulle attività di gestione dei Fondi istituiti e gestiti da Sagitta si applica a partire dai fondi istituiti ovvero resi operativi a partire dal 1° gennaio 2022 salvo eventuali indicazioni puntuali inserite nei regolamenti dei fondi (in relazione anche alla classificazione dei prodotti secondo l’*SFDR*) ovvero nella struttura del *business plan* dei fondi già operativi fino alla data del 31 dicembre 2021.



## 3. PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB

Il presente documento è pubblicato sul sito web della SGR ivi compresi gli allegati. La sintesi fornisce *inter alia*: la metodologia di valutazione, intesa come indicazione dei fattori ESG da prendersi in considerazione nella valutazione dei rischi di sostenibilità, l'illustrazione del metodo di valutazione ed il monitoraggio di eventuali indicatori chiave, gli orientamenti strategici, gli aspetti di *governance* e del processo di investimento.

Sul sito web è altresì pubblicata la Politica di Impegno della SGR e dichiarazione sugli effetti negativi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento SFD (Dichiarazione SFDR). All'interno di questo documento sono inoltre riportate le informazioni su come le politiche di remunerazione della SGR sono coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

La presente Politica viene aggiornata, tempo per tempo, per dare attuazione sia alla disciplina normativa in continua evoluzione sia alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità per la sua corretta e completa rappresentazione al fine di garantire, nel continuo, la trasparenza. In caso di modifiche apportate a tali informazioni, la SGR fornisce un'opportuna *disclosure* delle stesse.



## 4. PROFILI ORGANIZZATIVI

### 4.1 Regole generali di governance

La struttura di *corporate governance* della SGR rappresenta una solida garanzia di indipendenza nell'ambito del processo decisionale: la composizione del Settore Gestione Fondi relativo ai fondi gestiti e di tutti gli organi sociali assicura, infatti, una dialettica preventiva e l'applicazione di meccanismi decisionali equilibrati, volti a conseguire al meglio gli obiettivi della Società.

La SGR integra nei processi decisionali di investimento collegati alla gestione collettiva il rischio di sostenibilità. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di tale integrazione.

Tutti i processi della SGR sono disegnati in modo tale da garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi decisionali di investimento, massimizzando le diverse competenze e professionalità delle persone coinvolte, e tenendo in dovuta considerazione la sostenibilità degli investimenti.

In aggiunta, la SGR assicura l'idonea individuazione dei rischi e delle relative misure di gestione, l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, relative alle gestioni e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

A tal fine, la SGR ha formalizzato apposite procedure operative che definiscono in modo chiaro e documentato il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione, evitano sovrapposizioni e favoriscono un'efficace e costruttiva dialettica tra gli stessi.

La SGR assicura l'ordinata, completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti in tali attività, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e violazioni riscontrate dal soggetto od organo competente ad attivare le misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e valutate.

### 4.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'adozione della presente Politica. Esso è l'interlocutore finale del processo di individuazione e definizione dei processi di investimento, anche per le attività di *screening* di cui *infra*.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione è soggetto ultimo deputato all'approvazione delle misure volte ad integrare il rischio di sostenibilità nei processi di investimento della SGR.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha dettato le principali direttive entro le quali la SGR opera in termini di sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare la decisione di investimento relativa ad asset esclusi dallo *Screening* Negativo Rafforzato nel caso in cui il valore di questi ultimi si possa considerare ragionevole rispetto al valore complessivo dell'investimento che si intende effettuare (v. paragrafo 4.3).

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre il destinatario della relazione annuale ESG redatta dal Responsabile Settore Gestione Fondi, con l'ausilio dei singoli gestori e delle altre funzioni interne alla SGR, ai sensi del paragrafo 3.3. contestualmente all'approvazione dei rendiconti dei fondi gestiti.





## 4. PROFILI ORGANIZZATIVI

### 4.3 Settore Gestione Fondi: supporto in ambito “ESG”

La SGR si avvale del supporto delle competenze del proprio *Settore Gestione Fondi* ovvero dell'attività amministrative di altro personale interno e delle competenze normative della Funzione Compliance nonché delle analisi svolte all'occorrenza dalla Funzione di Risk Management, in ambito ESG (“**Investment Team**”) che, in tale materia, ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nell'elaborazione delle politiche di investimento; in particolare, l'*Investment Team* della SGR:

**a.** contribuisce alla definizione delle metodologie e dei criteri ESG da adottare nella selezione degli asset e monitora il conseguimento degli obiettivi posti dalla presente Politica;

---

**b.** svolge un ruolo consultivo attivo in relazione alla considerazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento, supportando a tal riguardo il *risk management* della Società e partecipando attivamente al processo di individuazione delle misure di reazione per far fronte al verificarsi di un rischio di sostenibilità;

---

**c.** redige una relazione annuale ESG con la quale rende edotto il Consiglio di Amministrazione dei profili ESG dei prodotti in gestione;

---

**d.** riesamina almeno annualmente gli *screening* effettuati ai sensi della presente Politica;

---

**e.** contribuisce periodicamente (e su richiesta) alla definizione delle scelte strategiche di investimento, le quali sono contestualmente monitorate dalla funzione di *risk management* che ne verifica i limiti e la coerenza;

---

**f.** su richiesta del Settore Gestione Fondi, si pronuncia sulla significatività delle controversie relative allo *Screening* Negativo Minimo.

### 4.4 Risk management

La funzione di *risk management*, che può avvalersi anche delle competenze delle altre funzioni di controllo interno, è il principale soggetto coinvolto, assieme al Consiglio di Amministrazione, nell'identificazione del rischio di sostenibilità in relazione agli investimenti effettuati dalla SGR. Essa svolge autonome verifiche sugli *screening*, il cui rispetto è garantito nel continuo dal *front office*.

In particolare, la funzione di *risk management* della SGR è responsabile della mappatura dei rischi e del controllo del rispetto dei limiti definiti nel processo decisionale di investimento.



## 5. VALUTAZIONE ESG

A monte delle decisioni di investimento e nel continuo, la SGR può attribuire, nel caso lo consideri un elemento distintivo in base alla tipologia e al regolamento vigente dei fondi gestiti dalla stessa, un giudizio ESG ai propri fondi.



L'applicazione dei principi ESG avviene all'interno delle diverse fasi del processo d'investimento, partendo dalla *due diligence* che la SGR effettua in relazione ai singoli asset nei quali investono i fondi.



L'*Investment Team* della SGR si uniforma alle regole contenute nella presente Politica nella valutazione degli investimenti e dei disinvestimenti che la SGR intende effettuare per conto dei fondi e nella definizione delle relative strategie di investimento e *asset allocation*. La SGR ha dunque adottato uno *Screening* Negativo Minimo, applicabile alle decisioni di investimento prese nell'ambito di ciascuna tipologia di fondo gestito.



La SGR ha inoltre adottato *Screening* Negativi Rafforzati differenziati in relazione alla tipologia di asset in cui i fondi medesimi investono.



Da ultimo, la SGR, laddove è possibile rispetto al tipo di asset nel quale investe, si impegna a porre in essere interventi di riqualificazione degli *asset* nei quali hanno investito i fondi dalla stessa gestiti.

Pur avendo adottato i presidi e le norme interne in parola, la SGR non ha istituito né gestisce, alla data di entrata in vigore della presente Policy, fondi propri che qualifica come prodotti ex artt. 8 o 9 del Regolamento SFD.

### 5.1 Due diligence

Per tutti i fondi, prima di effettuare un investimento, in fase di *due diligence* vengono opportunamente valutati profili ESG secondo quanto si dirà *infra*.

La fase di *due diligence* consiste nell'analizzare gli aspetti relativi al *deal* nel suo complesso considerate sia le parti coinvolte nel processo di investimento sia la tipologia di asset oggetto dell'investimento.

### 5.2 Screening negativo minimo

La SGR ha individuato, per tutti i fondi, alcune esclusioni obbligatorie che devono sempre essere rispettate nelle decisioni di investimento ("**Screening Negativo Minimo**").

In particolare, la SGR adotta per tutti i fondi gestiti i seguenti criteri di esclusione, al ricorrere dei quali la stessa si obbliga a non effettuare consapevolmente un investimento.

Nel dettaglio, la SGR non investe preliminarmente in nessun soggetto ovvero in nessun *deal* che presenti il coinvolgimento di soggetti presenti nelle liste pubbliche dei soggetti sottoposti a sanzioni internazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo OFAC, UN, EU, UK) ovvero in soggetti/beni di proprietà di soggetti ("**Target**") che:



## 5. VALUTAZIONE ESG

- a. operano nei settori della produzione di armamenti non convenzionali, quali armi atomiche e munizioni anche ad uso militare;

---

- b. operano nel settore del gioco d'azzardo;

---

- c. operano nei settori della pornografia o prostituzione;

---

- d. operano nel settore delle fibre di amianto non legate o nella produzione di materiale radioattivo;

---

- e. operano nei settori della produzione o commercio di droghe o stupefacenti illegali ovvero nel commercio di cannabis ricreativa oppure nella produzione e distribuzione di oppioidi;

---

- f. non garantiscono il rispetto dei diritti umani, ivi compreso il lavoro minorile forzato o dannoso;

---

- g. fanno uso sistematico della corruzione nella gestione del *business*;

---

- h. hanno ricevuto condanne penali passate in giudicato.

La nozione di "residuale" è individuata in termini di percentuale sul fatturato da regole tecniche di attuazione delle procedure operative interne della SGR.

Le valutazioni di cui alle lettere da e) a g) dipendono dall'entità e dalla significatività delle controversie esistenti nei confronti del *Target*. Pur essendo una valutazione discrezionale, sulla quale in caso di dubbio si pronuncia il Settore Gestione Fondi, la SGR ritiene che una controversia isolata relativa ad un soggetto di dimensioni medio-grandi non possa condurre da sola ad escludere tale *Target* dell'universo investibile.

Nell'ambito delle considerazioni circa la significatività delle controversie, si considera che la presenza di controversie in uno dei settori esclusi ed il cui *petitum* supera la soglia del 10% del fatturato conduce *tout court* ad un'esclusione del *Target*. Nel caso di condanne penali, invece, è sufficiente che il soggetto abbia ricevuto una condanna passata in giudicato per ritenersi integrata la fattispecie di esclusione.

Lo *Screening* Negativo Minimo:

- a. in relazione ai **fondi mobiliari**, è effettuato sull'emittente. Nel caso di fondi mobiliari il cui investimento è effettuato anche in posizioni di credito il controllo è effettuato in primo luogo nei confronti del cedente il credito e, in caso di posizioni *non-performing*, è effettuato anche nei confronti, del cessionario ovvero della società target acquisibile in relazione a situazioni di *distressed asset* per come previsto nei regolamenti dei fondi;
- b. nel caso dei **fondi immobiliari**, è riferito all'acquisto, alla vendita o alla locazione di immobili da *Target* che operano nei settori esclusi e che rimarranno utilizzati da imprese operanti in tali settori. In concreto, la SGR verifica che l'acquirente, il venditore o il conduttore dell'immobile oggetto di investimento o disinvestimento non siano menzionati nelle liste pubbliche ovvero operino direttamente in uno dei settori esclusi (la Società non effettua la verifica del rispetto dello *screening* negativo rafforzato in caso di sub-locazione);
- c. per i **fondi di credito** è effettuato sul prenditore ovvero sul cedente nel caso di acquisti sul secondario nonché sul cessionario e sulle eventuali garanzie societarie (target) acquisibili in relazione a *special situations*.



## 5. VALUTAZIONE ESG



### 5.3 Screening Negativo Rafforzato dei Fondi che investono in Credito

#### 5.3.1 Screening Negativo Rafforzato sul sottostante

Per i fondi di credito o mobiliari che investono anche in crediti (che possono presentare politiche di investimento differenti), fermo quanto detto *supra* in relazione allo *Screening* Negativo Minimo, la SGR effettua anche una *due diligence* sul sottostante, ossia su tutte le posizioni acquistate. Ove emerga un sottostante che non rispetta lo *screening* negativo applicabile, se il valore del corrispettivo pagato dell'*asset* in questione è da considerarsi prevalente rispetto al valore complessivo delle posizioni acquistate, la decisione se effettuare l'investimento è avocata dal Consiglio di Amministrazione, che può deliberare di acquistare il credito. Ove il valore del corrispettivo pagato dell'*asset* superi il 75% del valore complessivo del compendio di *asset* oggetto della decisione di investimento, la SGR non effettua l'investimento.

#### 5.3.2 Screening Negativo Rafforzato sul soggetto

Nel caso di fondi di *credito* (c.d. "fondi di crediti *diretto o direct lending*" ovvero "fondi di *factoring*") l'investimento può consistere nell'erogazione di credito ovvero nell'acquisto di crediti a breve termine non scaduti, originati anche dalla cessione di fatture commerciali emesse prevalentemente da società italiane, nei confronti di banche.

A tali fondi, ferma restando l'applicazione dello *Screening* Negativo Minimo, si applica lo *screening* negativo individuato nel presente paragrafo ("**Screening Negativo Rafforzato**"); pertanto, sono in aggiunta esclusi dal perimetro dei possibili investimenti le controparti che operano nei seguenti settori ovvero i debitori nella misura sopra individuata:

- a. alcol;
- b. tabacco;
- c. industria estrattiva;
- d. sanità pubblica o privata;
- e. trading di metalli, anche non ferrosi;
- f. pubblica amministrazione (fatti salvi i crediti vantati nei confronti di società di capitali a partecipazione pubblica) appalti.

### 5.4 Strategia e Monitoraggio ESG

#### 5.4.1 Premessa

La SGR ritiene che l'introduzione di criteri ESG all'interno del ciclo di vita degli investimenti sia un fattore essenziale per la creazione di valore duraturo e condiviso tra tutti gli *stakeholders*. In particolare, la SGR mira ad integrare, in modo equilibrato e graduale, i criteri ESG in tutti i segmenti delle strategie di investimento, avendo cura di definire, in base alle caratteristiche della singola operazione, la miglior modalità per realizzare tale integrazione.

Dal punto di vista ambientale, la SGR, consapevole dell'effetto negativo che può avere la propria attività sull'ambiente circostante, opera in modo da ridurre quanto più possibile tale impatto. A tal proposito, durante la gestione dell'intero ciclo di vita dell'investimento, la Società effettua la valutazione di aspetti ambientali così da sensibilizzare ciascuna controparte circa l'importanza di proteggere l'ambiente.

In relazione alle tematiche sociali, la SGR adotta un approccio per la gestione delle risorse volto a salvaguardare le capacità e le competenze, perseguendo una cultura del lavoro fondata sulle pari opportunità, cui criteri di merito e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, la SGR è attiva nell'ambito dei concordati in continuità aziendale, ossia i piani di risoluzione della crisi di impresa che prevedono la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Attraverso tali concordati, la Società persegue l'obiettivo del ritorno *in bonis* del debitore, a vantaggio della collettività nella quale l'impresa opera.

In termini di *governance*, la Società assicura la massima qualità del management e dei membri dei diversi organi di





## 5. VALUTAZIONE ESG

governo, promuovendo il raggiungimento di elevati standard etici nella condizione del *business*.

La SGR, dunque, in aggiunta agli *screening* negativi di cui ai paragrafi precedenti, ha adottato e applica, nel rispetto puntuale delle previsioni dei regolamenti dei fondi dalla stessa istituiti e gestiti, una disciplina differenziata in relazione alle peculiari tipologie di fondi dalla stessa gestiti che ne regola gli interventi di riqualificazione (v. *infra*).

L'*Investment Team*, conclusa la fase di *due diligence*, predisponde all'interno dell'*investment memorandum/report* una sezione dedicata ai risultati emersi dall'analisi degli aspetti ESG, così che i principali indicatori socio-ambientali diventino parte integrante del processo decisionale finale.

Oltre alla fase di *due diligence*, durante la vita dell'investimento la SGR effettua delle attività "qualificanti" che le consentono di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fino alla fase di disinvestimento e/o dismissione degli asset.

### 5.4.2 Analisi ESG per i fondi mobiliari

Nel caso di fondi mobiliari, la SGR valuta positivamente l'opportunità di una data operazione, i *team* di investimento individuano le aree di indagine per l'attività di *due diligence* che, parallelamente ai criteri finanziari e all'analisi del rischio, include anche l'analisi degli aspetti ESG. In particolare, è a monte di questa fase che vengono svolte analisi specifiche, necessarie per valutare se investire effettuando anche, se necessarie, *due diligence* ambientali e reputazionali.

Nel caso di fondi mobiliari che investono anche in posizioni di credito oppure titoli rappresentativi di credito ovvero in *distressed asset/special situation*, ove possibile rispetto alla natura del bene tangibile acquisito<sup>1</sup>, la SGR si attiva per predisporre un piano ESG volto al miglioramento degli aspetti di sostenibilità e/o di riqualificazione dell'attivo acquisito con l'obiettivo di aumentare qualità ESG dello stesso in un lasso temporale valido fino alla durata del fondo stesso ovvero di realizzo dell'investimento previsto a *business plan*.

In deroga a quanto sopra, la SGR può alienare il *distressed asset* che non abbia ancora beneficiato della riqualificazione in parola nel caso in cui si presenti un'opportunità di disinvestimento di valore superiore al 15% del prezzo di acquisto o, comunque, nel caso in cui la mancata dismissione tempestiva possa pregiudicare l'interesse degli investitori.

Nel caso di fondi *feeder*, la SGR acquisisce e considera la documentazione d'offerta del fondo *master* comprovante la sussistenza o meno dei requisiti ESG di cui sopra<sup>2</sup>.

### 5.4.3 Interventi di riqualificazione ESG per i fondi immobiliari

Una volta acquistato un *asset* immobiliare, la SGR predisponde un piano di riqualificazione dello stesso con l'obiettivo di aumentare, prima dell'eventuale *grace period*, la qualità ESG di almeno un livello prima della dismissione dell'investimento.

In deroga a quanto sopra, la SGR può alienare un immobile che non abbia ancora beneficiato della riqualificazione in parola nel caso in cui si presenti un'opportunità di disinvestimento di valore superiore al 15% del prezzo di acquisto dell'immobile o, comunque, nel caso in cui il mancato disinvestimento tempestivo possa pregiudicare l'interesse degli investitori.

1. anche nell'ambito di un concordato in continuità aziendale

2. Da considerare che le politiche di sostenibilità dei fondi feeder sono sempre allineate a quelle del fondo master in cui investono e non possono distaccarsi. Pertanto, la SGR non può porre in essere alcuna attività e comportamento che possa incidere o meno sui fattori di sostenibilità



Il “Settore Gestore Fondi” della SGR è responsabile del controllo del rispetto dei limiti definiti nel processo decisionale di investimento.

La funzione di risk management svolge in autonomia i controlli di cui sopra.

La metodologia dei controlli ESG è costantemente aggiornata ed implementata, inoltre tutti i campi rilevanti ai fini dei controlli vengono storicizzati.



## 7. IMPATTI SU ALTRE PROCEDURE

### 7.1 Politiche di remunerazione

La SGR ha adottato e mantiene aggiornata una politica in materia di remunerazioni coerente con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

La descrizione delle modalità attraverso cui la SGR è disponibile e liberamente consultabile sul sito web della SGR.

### 7.2 Codice etico

La SGR è dotata di un codice etico, facente parte del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 ed è richiesto a tutto il *management* ed i componenti degli organi di governo della Società di ispirarsi ai principi contenuti nello stesso:

- a. nella definizione dei propri obiettivi e nello svolgimento dei propri compiti;
- b. in qualsiasi decisione che possa avere un impatto sulla gestione dell'impresa o degli asset oggetto di investimento;
- c. in qualsiasi decisione che possa avere un impatto sul profitto degli azionisti, sui dipendenti e sul territorio in cui si opera.

La SGR, inoltre, non elargisce contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro esponenti e candidati, eccezion fatta a quelli dovuti in base a normative specifiche.

Il codice etico della SGR è consultabile sul sito web al seguente link: <https://www.sagittasgr.it>.



## 8. RIESAME

La presente Politica è riesaminata annualmente dalla funzione di *compliance* e, nell'ambito della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione trasmessa dall'*Investment Team* viene fornito un aggiornamento al Consiglio stesso sullo stato di applicazione della Politica.



## 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La Società, alla data della presente, non ha nel suo portafoglio di fondi in gestione alcun prodotto che possa classificarsi come ex artt. 8 o 9 del Regolamento SFD né ha trasformato i propri fondi in gestione alla data di entrata in vigore dello stesso in prodotti finanziari con tali caratteristiche.

Ove la SGR intenda lanciare prodotti finanziari di cui agli artt. 8 o 9 del Regolamento SFD, la stessa provvederà ad aggiornare la presente Politica e l'ulteriore documentazione rilevante, in conformità alle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

La presente Politica è efficace e vincolante in tutti i suoi elementi, salvo indicazioni contrarie previste nei regolamenti dei singoli fondi, a far data dal 1° gennaio 2023.